



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rimborso del credito Iva 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Fiscalità diretta e indiretta del web

Scopri di più

Il **credito Iva 2023** emergente dal **modello Iva 2024** può essere utilizzato in **compensazione** ovvero, in presenza di determinate condizioni, può essere chiesto a **rimborso**. Invero le due modalità di utilizzo appena descritte possono anche **coesistere**, potendo destinare il contribuente **parte dell'eccedenza Iva alla compensazione e parte al rimborso**.

La **richiesta di rimborso** va fatta valere all'interno della dichiarazione Iva con la compilazione del **quadro VX** e presuppone, allorché il credito Iva sia di importo superiore a **2.582,28 euro**, la sussistenza di uno dei seguenti requisiti:

1. **aliquota media** delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti;
2. effettuazione di **operazioni non imponibili** per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
3. acquisto di **beni ammortizzabili** e spese per studi e ricerche;
4. prevalenza di **operazioni non soggette a Iva** per assenza del presupposto territoriale;
5. contribuente **soggetto non residente**.

Al fuori di tali circostanze, il rimborso del credito Iva annuale può essere chiesto a rimborso:

- in caso di **cessazione dell'attività**, attesa l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni. Per l'appunto si deve verificare la cessazione **effettiva** dell'attività economica;
- se dalle dichiarazioni dei **2 anni precedenti** risultano **eccedenze detraibili**. Il rimborso può essere chiesto per un ammontare, comunque, **non superiore al minor credito annuo del triennio**. Pertanto, se i modelli Iva 2022, 2023, 2024 presentano un credito, è possibile richiedere il rimborso per l'importo corrispondente al **minore delle eccedenze relative al triennio considerato**, al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

Il rimborso richiesto **fino all'importo di 30.000 euro** è erogato **senza che sia necessaria la**



prestazione di alcuna garanzia oppure **l'apposizione del visto di conformità**. Nel calcolo della soglia va computata la somma delle richieste di rimborso effettuate **nell'intera annualità** ([circolare n. 32/E/2014](#)).

Il rimborso richiesto per un **importo eccedente i 30.000 euro** segue regole differenti a seconda che l'istante sia un soggetto "non a rischio" oppure un soggetto "a rischio", ai sensi del comma 3, dell'[articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Il rimborso eccedente 30.000 euro richiesto da un **soggetto "non a rischio"** è erogato previa:

- prestazione di **garanzia** oppure (ossia alternamente);
- apposizione del **visto di conformità** sulla dichiarazione e presentazione della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali nonché la **regolarità contributiva**.

Il rimborso eccedente 30.000 euro richiesto da un **soggetto "a rischio"**, invece, è erogato **previa prestazione di garanzia**.

La garanzia, in ogni caso, deve avere una **durata di 3 anni** dall'erogazione del rimborso oppure, se inferiore, una durata pari al **periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine per l'accertamento** ex [articolo 57 D.P.R. 633/1972](#). Essa può essere prestata sottoforma di:

- cauzione in **titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione** rilasciata da una **banca** o da un'impresa commerciale giudicata affidabile dall'Amministrazione finanziaria;
- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'impresa di assicurazione.

I **soggetti Isa**:

- con punteggio **per l'anno 2022** almeno pari a **8** oppure
- con punteggio **medio per il biennio 2021-2022** almeno pari a **8,5**,

possono beneficiare dell'**esonero dall'apposizione del visto di conformità** per i rimborsi Iva di importo annuo **fino a 50.000 euro**. Si tratta del **regime premiale** di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27/04/2023, la cui fruizione è vincolata alla barratura della casella **"Esonero dall'apposizione del visto di conformità"** presente nella sezione **"FIRMA DELLA DICHIARAZIONE"** del modello Iva 2024.

Si ricorda, infine, che è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** al fine dell'apposizione del **visto di conformità**, laddove la dichiarazione originaria **ne era sprovvista** ([risposta ad interpello n. 289/2021](#)).